

Codice A1816A

D.D. 19 giugno 2018, n. 1824

**Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 3599. Rinnovo autorizzazione idraulica ponte sul t. Corsaglia in loc. cava Schiancone nel comune di San Michele Mondovi' (CN). Richiedente: ICQ srl - via Torre 23, San Michele Mondovi' (CN).**

In data 22/02/2018 la ditta ICQ srl con sede in San Michele Mondovì, ha presentato istanza per il rilascio per il rinnovo dell'autorizzazione idraulica dell'opera indicata in oggetto: ponte sul t. Corsaglia in loc. cava Schiancone nel comune di San Michele Mondovì (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Franco GIRAUDO residente ad Alba, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Copie dell'avviso dell'istanza sono rimaste pubblicate all'Albo Pretorio di San Michele Mondovì per quindici giorni consecutivi (elaborati progettuali visibili presso lo scrivente Settore) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (data trasmissione pubblicazione ns. prot. 26385 del 08/06/2018).

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Corsaglia.

Nel caso in esame ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, deve essere corrisposto il relativo canone per l'occupazione di sedime demaniale e deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- dovrà essere mantenuta al minimo l'interferenza con l'alveo;
- dovrà essere mantenuta l'attuale sezione di deflusso dell'alveo;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta ICQ srl di San Michele Mondovì alla conduzione del ponte in oggetto già autorizzato con determina n. 2424 del 06/08/1996, nella posizione e secondo le

caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa dovranno essere accuratamente mantenute, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente da interventi su manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dell'intervento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la stabilità del manufatto mediante la realizzazione degli interventi necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI